

COMMENTO ARTICOLO PER ARTICOLO DELLA LEGGE DI RIFORMA COSTITUZIONALE

PREMESSA.

Gli articoli della Costituzione modificati dalla legge di riforma sono numerosi (47), ma molti tra questi sono cambiati solo per la sostituzione delle espressioni “Camere” ovvero “Camera e Senato” con il termine “Camera” (superamento del bicameralismo paritario) o per la eliminazione del termine “Provincia”.

Di seguito gli articoli che presentano qualche cambiamento significativo, ed in particolare i 12 (in rosso) che presentano cambiamenti rilevanti.

PARTE II – Ordinamento della Repubblica.

TITOLO I – Il Parlamento.

Art.55. Promozione di equilibrio di uomini e donne tra gli eletti.

La Camera dà la fiducia, gl' indirizzi politici al governo, esercita la funzione legislativa e di controllo sull'operato del governo.

Il Senato rappresenta le istituzioni territoriali, è di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costituzionali, concorre alla funzione legislativa. Frequente uso dei termini “concorre, partecipa...”

Art.57 (composizione ed elezione del Senato). I consigli regionali eleggono 21 sindaci (uno per regione) e 74 consiglieri regionali, in numero proporzionale alla popolazione (2 per Trento e per Bolzano). Necessaria legge ordinaria per stabilire modalità di elezione “in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri”.

Art.59 Il presidente della repubblica nomina 5 senatori che restano in carica 7 anni.

Art.70 (formazione delle leggi). Il testo attuale dice che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere (bicameralismo paritario). Il nuovo testo elenca per quali tipi di leggi (costituzionali, ratifica di trattati europei ecc.) esiste ancora l'iter attuale (si è verificato che nell'attuale legislatura sarebbe capitato per 6 leggi su 260). Nei casi normali ogni legge è approvata dalla Camera dei deputati, trasmessa subito al Senato che ha dieci giorni di tempo per decidere (con voto favorevole di almeno un terzo dei suoi componenti) di esaminarla e di votarla. Il Senato entro 30 giorni può deliberare eventuali modifiche, dopo di che la Camera decide in via definitiva.

Art.71. Il Senato, a maggioranza semplice dei suoi membri, può presentare una legge alla Camera che deve esaminarla entro sei mesi. Possono essere presentate leggi di iniziativa popolare da parte di 150.000 cittadini (oggi bastano 50.000). Ma a differenza di oggi la Camera è obbligata ad esaminarle e a decidere entro i tempi che verranno stabiliti dai regolamenti parlamentari.

Art.72. Il governo può chiedere alla Camera di esaminare una legge in via d'urgenza entro 70 giorni.

Art.73. E' possibile ad 1/4 di deputati o ad 1/3 di senatori di chiedere alla Corte Costituzionale un giudizio preventivo di costituzionalità sulle leggi elettorali. La C.C. si pronuncia entro 30 giorni.

Art.75. Come ora il referendum abrogativo può essere richiesto da 500.000 cittadini o da 5 consigli regionali. Per la validità è richiesta la partecipazione della maggioranza degli elettori. La novità è che se la richiesta è avanzata da 800.000 cittadini il referendum è valido con il quorum di partecipanti alle più recenti elezioni politiche.

Art.77. Viene limitato il ricorso alla decretazione d'urgenza (decreti legge).

TITOLO II – Il Presidente della Repubblica.

Art. 83. Oggi il P.d.R. viene eletto con i 2/3 dell'assemblea a Camere riunite più i rappresentanti delle regioni e, dopo il terzo scrutinio, a maggioranza assoluta.

Il nuovo testo prevede ancora l'elezione con i 2/3 dell'assemblea ma, dopo il 4° scrutinio con i 3/5 dell'assemblea e, dopo il 7° scrutinio, con i 3/5 dei votanti (più garantista per le minoranze).

TITOLO III- Il Governo.

Non cambia nulla rispetto ad ora, salvo:

Art.94. Solo la Camera dà la fiducia.

Art.99. Viene soppresso il CNEL.

TITOLO IV – La Magistratura.

Non cambia nulla.

TITOLO V – Le Regioni, le Città metropolitane, i Comuni.

Art.114. Si elimina la parola “Province”

Art.116. Si conferma l'esistenza delle regioni a statuto speciale. Ulteriori forme di autonomia nelle materie di cui all'art.117 2 c. lett. l) m) n) o) q) u) possono essere attribuite alle Regioni.

Art.117. Contiene il nuovo riparto di competenze tra Stato e Regioni, in modo da ridurre il contenzioso.

Al secondo comma sono elencate le materie di esclusiva competenza dello Stato.

Da a) a r) sono confermate le materie già attualmente di competenza statale, con alcune aggiunte e specificazioni in qualche lettera. Alla lettera s) sono aggiunti ordinamento sportivo, disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e turistiche.

Vengono aggiunti:

t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;

u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;

v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;

Viene eliminata la categoria delle materie a legislazione concorrente che ha dato luogo ad un notevole contenzioso fra Stato e Regioni.

Vengono elencate con precisione le materie di competenza legislativa regionale, in precedenza definite in via residuale:

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di

disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

Art.118 e 119. Non cambia nulla salvo l'eliminazione del termine "Province"

Art.122. Viene posto un limite agli emolumenti dei componenti degli organi regionali: quanto percepisce il sindaco del comune capoluogo di regione. Va definito un equilibrio tra uomini e donne nella rappresentanza dei consigli regionali.

TITOLO VI. Corte Costituzionale

Art. 135. Cambia solo il fatto che dei 15 membri, i 5 che oggi sono eletti da Camera e Senato in seduta congiunta saranno eletti separatamente 3 dalla Camera e 2 dal Senato.